



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI ALDISIO"

via Mario Greco, 31- 88100 Catanzaro(CZ) – Tel. 0961/722323
C. F. 97061380792 – Codice meccanografico CZIC85300E
e mail czic85300e@istruzione.it –p.e.c.: czic85300e@pec.istruzione.it
Sito web: www.icpascolialdisio.edu.it

Catanzaro 07/10/2021

Ai Docenti e al Personale ATA
dell'Istituto Comprensivo
Agli alunni e alle famiglie
Al sito WEB

Oggetto: Circ. 33- decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 – Divieto di fumo nelle scuole e nelle aree aperte di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche.

Considerato che la scuola è il luogo in cui deve essere favorita e promossa l'acquisizione di comportamenti e stili di vita corretti e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità;

Al fine di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità, che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;

Posto che il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, statuisce testualmente, all'Art. 4(Tutela della salute nelle scuole), quanto segue:

1. all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie";
2. è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale;
3. chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni;

Considerata, altresì, l'estrema importanza della materia finalizzata alla tutela della salute;

Ai sensi e per gli effetti di quanto sopra riportato,

è fatto divieto
a tutto il personale, agli alunni, agli esercenti la responsabilità
genitoriale, nonché a tutti i visitatori

- 1. di fumare negli spazi interni, in tutti locali di pertinenza dell'edificio scolastico, compresi i cortili e le scale anti-incendio, pertinenze esterne della Scuola, anche durante l'intervallo;**
- 2. di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi della Scuola.**

Ai sensi del DPCM 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, i responsabili della vigilanza sono incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Si invitano tutti ad attenersi scrupolosamente al rispetto quanto sopra, specificando che non si tratta solo di rispettare una Legge dello Stato, ma anche di tutelare la salute di tutti.

Il Dirigente Scolastico
prof. Raoul Elia
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2
D.L.gs 39/92